



# COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

**LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI**

VIA F.M. PENNA 2 97015 SCICLI RG

[lavori.pubblici@comune.scicli.rg.it](mailto:lavori.pubblici@comune.scicli.rg.it) [protocollo@pec.comune.scicli.rg.it](mailto:protocollo@pec.comune.scicli.rg.it)



**REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA,  
LA GESTIONE CONDIVISA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI**

EMENDATO ED APPROVATO  
CON DELIBERA DI C.C. N. 43 DEL 15-05-2017

# INDICE

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

- Articolo 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione
- Articolo 2 - Definizioni
- Articolo 3 - Principi generali
- Articolo 4 - I cittadini attivi
- Articolo 5 - Patto di collaborazione
- Articolo 6 - Azioni e interventi previsti nei patti di collaborazione
- Articolo 7 - Promozione dell'innovazione sociale e dei servizi collaborativi
- Articolo 8 - Promozione della creatività urbana

## **CAPO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE**

- Articolo 9 - Disposizioni generali
- Articolo 10 - Collaborazioni ordinarie
- Articolo 11 - Consultazione pubblica per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione di beni comuni urbani
- Articolo 12 - Proposte di collaborazione presentate dai cittadini attivi
- Articolo 13 - Elenco degli immobili e degli spazi pubblici

## **CAPO III - CURA, GESTIONE CONDIVISA E RIGENERAZIONE DI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI**

- Articolo 14 - Azioni e interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione di immobili e spazi pubblici
- Articolo 15 - Utilizzo spazi sportivi all'aperto ad accesso libero

## **CAPO IV - FORME DI SOSTEGNO**

- Articolo 16 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale
- Articolo 17 - Formazione e affiancamento di dipendenti comunali
- Articolo 18 - Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno
- Articolo 19 - Autofinanziamento
- Articolo 20 - Forme di riconoscimento per le azioni realizzate

## **CAPO V - COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE**


- Articolo 21 - Comunicazione collaborativa
- Articolo 22 - Misurazione e valutazione delle attività di collaborazione

## **CAPO VI - RESPONSABILITÀ E VIGILANZA**

- Articolo 23 - Prevenzione dei rischi
- Articolo 24 - Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità

## **CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

- Articolo 25 - Clausole interpretative
- Articolo 26 - Sperimentazione*
- Articolo 27 - Disposizioni transitorie*



## DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 1 – Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione, che disciplina le forme di collaborazione tra i cittadini e l'Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani, dando in particolare attuazione agli articoli 118, 114 comma 2 e 117 comma 6 della Costituzione.
2. Le disposizioni si applicano nei casi di collaborazione tra cittadini e Amministrazione, per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani, avviata per iniziativa dei cittadini o su sollecitazione dell'Amministrazione comunale.
3. La collaborazione tra cittadini e Amministrazione si estrinseca nell'adozione di atti amministrativi di natura non autoritativa, salvi eventuali atti a tutela del patrimonio pubblico e della pubblica incolumità.
4. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le previsioni regolamentari del Comune che disciplinano l'erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell'articolo 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241.
5. Restano inoltre ferme le ulteriori previsioni contenute in specifici regolamenti del Comune di disciplina dei beni pubblici o d'uso pubblico, nonché negli atti di programmazione comunale relativi all'alienazione e valorizzazione dei beni immobili in conformità alla normativa vigente in materia.
6. *L'Amministrazione Comunale si impegna a stilare un primo elenco, suscettibile di ampliamento e modifiche dei principali Beni comuni urbani, oggetto di tale regolamento.*

### Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
  - a. **Beni comuni urbani**: i beni, materiali, immateriali e digitali, che i cittadini e l'Amministrazione riconoscono anche attraverso procedure partecipative essere funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo, all'interesse delle generazioni future, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'articolo 118 ultimo comma della Costituzione, per garantirne e migliorarne la fruizione collettiva e condividere con l'Amministrazione la responsabilità della loro cura, gestione condivisa o rigenerazione;
  - b. **Comune o Amministrazione**: il Comune di Scicli nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative;
  - c. **Cittadini attivi**: tutti i soggetti, singoli, associati, e comitati territoriali di prossimità, formazioni sociali, anche informali, anche di natura imprenditoriale, che si attivano per la cura, la gestione condivisa o la rigenerazione dei beni comuni urbani ai sensi del presente regolamento;
  - d. **Proposta di collaborazione**: la manifestazione d'interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani, a patto che non si

configurino come surrogato di servizi essenziali che devono essere garantiti dal Comune stesso secondo le leggi ed i regolamenti vigenti. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune;


- e. **Patto di collaborazione**: il patto attraverso il quale il Comune e i cittadini attivi concordano l'ambito degli interventi di cura, gestione condivisa o rigenerazione di beni comuni urbani;
- f. **Cura**: azioni e interventi volti alla protezione, conservazione e manutenzione dei beni comuni urbani;
- g. **Gestione condivisa**: programma di fruizione collettiva dei beni comuni urbani, con caratteri di inclusività ed integrazione;
- h. **Rigenerazione**: programma di fruizione collettiva, recupero dei beni comuni urbani, con caratteri di inclusività ed integrazione;
- i. **Spazi pubblici**: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.

### Articolo 3 – Principi generali

1. La collaborazione tra cittadini e Amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:

- a. **Fiducia reciproca**: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'Amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale;
- b. **Impegno reciproco**: l'Amministrazione stimola e valorizza l'attività dei cittadini attivi svolta in forma sussidiaria per conto del Comune;
- c. **Pubblicità e trasparenza**: l'Amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti;
- d. **Responsabilità**: l'Amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili;
- e. **Inclusività e apertura**: gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che, in qualsiasi momento, altri cittadini interessati possano aggregarsi alle attività;
- f. **Sostenibilità**: l'Amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali;

- g. **Proporzionalità:** l'Amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti, gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione;
- h. **Adeguatezza e differenziazione:** le forme di collaborazione tra cittadini e Amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune urbano e delle persone al cui benessere esso è funzionale;
- i. **Informalità:** l'Amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla normativa o da provvedimenti di carattere generale del Comune. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza;
- j. **Autonomia civica:** l'Amministrazione riconosce l'autonoma iniziativa dei cittadini e predispose tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo da parte di tutti i cittadini attivi.



#### Articolo 4 – I cittadini attivi

1. L'intervento di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, è aperto a tutti i soggetti singoli o raggruppati, in grado di rapportarsi con la pubblica amministrazione, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.
2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni prioritariamente attraverso le formazioni sociali in cui esplicano la propria personalità, in attuazione del principio di cui al precedente art. 3 punto l). I soggetti che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente Regolamento rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni. Si ritiene che la collaborazione da parte di soggetti organizzati possa rispondere maggiormente alle attese, consentire una gestione ordinata ed efficace delle opportunità di utilizzo e garantire un idoneo standard di sicurezza ed il pieno rispetto della vigente normativa nello svolgimento delle attività.
3. L'efficacia dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente Regolamento è condizionata alla costituzione secondo metodo democratico della volontà della formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.
4. I patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente Regolamento riconoscono e valorizzano gli interessi, anche privati, di cui sono portatori i cittadini attivi, in quanto contribuiscono al perseguimento dell'interesse generale.
5. Il Comune ammette anche la partecipazione di singoli cittadini ad interventi di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani, a titolo di volontariato individuale, con modalità semplificate. È altresì

ammessa la partecipazione di singoli cittadini, quale forma di riparazione del danno nei confronti dell'Ente ai fini previsti dalla legge penale, ovvero quale misura alternativa alla pena detentiva e alla pena pecuniaria, con le modalità previste dalla normativa in materia di lavoro di pubblica utilità ovvero secondo la procedura del c.d. baratto amministrativo, previa eventuale disciplina della stessa.

6. Gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani possono costituire progetti di servizio civile in cui il Comune può impiegare i giovani a tal fine selezionati secondo modalità concordate con i cittadini attivi.
7. Per la promozione delle attività di collaborazione il Comune coinvolge le scuole, anche mediante l'organizzazione di momenti formativi e divulgativi.
8. L'attività svolta dai cittadini attivi non comporta in alcun modo la costituzione di alcun tipo di rapporto di lavoro con il Comune.

#### **Articolo 5 – Patto di collaborazione**

1. Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare, e tenuto conto della natura del bene:
  - a. gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura, gestione condivisa e rigenerazione, nonché le attività da svolgere a favore della collettività;
  - b. la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
  - c. le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni, anche economici, dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
  - d. le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
  - e. l'eventuale definizione di strumenti di coordinamento e governo (comunque denominati: cabina di regia, comitato di indirizzo, ecc.) e partecipazione (forme di coordinamento delle formazioni sociali attive sul territorio interessato, consultazioni, assemblee);
  - f. le reciproche responsabilità, anche in relazione a quanto disposto dalle norme in materia di sicurezza dei luoghi e dei soggetti che prestano attività nell'ambito degli accordi di cui al presente Regolamento;
  - g. le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli articoli 22 e 23 del presente Regolamento, nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
  - h. le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati, da prevedere in base alla complessità degli interventi ed al valore del bene oggetto dell'accordo;
  - i. le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;

- j. le misure di pubblicità del patto, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico e valutazione, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e Amministrazione;
  - k. l'eventuale affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e l'irrogazione delle sanzioni per l'inosservanza delle clausole del patto;
  - l. le cause di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente Regolamento o delle clausole del patto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni, ed ogni altro effetto rilevante;
  - m. le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.
2. Il patto di collaborazione può disciplinare forme di pubblicità e comunicazione di azioni o interventi realizzati grazie ad atti di mecenatismo.
3. Nei casi di collaborazione mediante attività minimali, il patto di collaborazione può essere sostituito da scambio di corrispondenza sottoscritta da entrambe le parti, qualora sia ritenuta modalità sufficiente da parte del Comune.

#### **Articolo 6 – Azioni e interventi, previsti nei patti di collaborazione**

1. La collaborazione tra Amministrazione e cittadini attivi può prevedere differenti livelli di intensità e complessità, ed in particolare:
- a. la cura occasionale;
  - b. la cura costante e continuativa;
  - c. la gestione condivisa occasionale;
  - d. la gestione condivisa costante e continuativa;
  - e. la rigenerazione temporanea;
  - f. la rigenerazione permanente.
2. La collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani di cui al presente Regolamento può comprendere, a mero titolo esemplificativo:
- a. disponibilità di beni mobili e immobili, materiali, immateriali e digitali;
  - b. attività di progettazione, organizzazione, coordinamento, gestione, accompagnamento, animazione, aggregazione, assistenza, formazione, produzione culturale, realizzazione di eventi e iniziative, comunicazione, monitoraggio, valutazione;
  - c. attività di manutenzione, restauro, riqualificazione di beni mobili o immobili, a patto che gli interventi non trasformino detti beni in maniera irreversibile impedendone eventualmente diverse destinazioni (pubbliche e comuni) future. Per ogni tipo di intervento si esclude la possibilità di limitazione della fruizione pubblica dei beni.
3. La collaborazione in attività di manutenzione, restauro e riqualificazione di beni immobili può avvenire con i limiti indicati nell'art. 14.

4. I cittadini attivi possono realizzare interventi, a carattere occasionale o continuativo, di cura o di gestione condivisa degli spazi pubblici e degli edifici periodicamente individuati dall'Amministrazione o proposti dai cittadini attivi.

L'intervento è finalizzato a:

- integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune o migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi;
  - assicurare la fruibilità collettiva di spazi pubblici o edifici non inseriti nei programmi comunali di manutenzione.
5. Possono altresì realizzare interventi, tecnici o finanziari, di rigenerazione di spazi pubblici, di edifici e attività a favore della collettività.

#### **Articolo 7 – Promozione dell'innovazione sociale e dei servizi collaborativi**

1. Il Comune promuove l'innovazione sociale, attivando connessioni tra le diverse risorse presenti nella società, per creare servizi che soddisfino bisogni sociali e che nel contempo attivino legami sociali e forme inedite di collaborazione civica.
2. Il Comune promuove l'innovazione sociale per la produzione di servizi collaborativi. Al fine di offrire risposta all'emersione di nuovi bisogni sociali, il Comune favorisce il coinvolgimento diretto dell'utente finale di un servizio nel suo processo di progettazione, infrastrutturazione ed erogazione. La produzione di servizi collaborativi viene promossa per attivare processi generativi di beni comuni materiali e immateriali.
3. Il Comune persegue gli obiettivi di cui al presente articolo incentivando la nascita di start – up a vocazione sociale e lo sviluppo di attività e progetti a carattere economico, culturale e sociale.
4. Gli spazi e gli edifici, (questi ultimi qualora non rientrino negli atti di programmazione comunale di alienazione e valorizzazione) di cui al presente Regolamento rappresentano una risorsa funzionale al raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo. Il Comune, nel rispetto della normativa vigente in materia di alienazione o valorizzazione del patrimonio comunale, può riservare una quota di tali beni alla realizzazione di progetti che favoriscano l'innovazione sociale o la produzione di servizi collaborativi, che siano di interesse della collettività e rientrino nelle finalità istituzionali del Comune, nonché può riservare, in uso temporaneo tali beni, anche nelle more dell'attuazione della programmazione comunale di alienazione e valorizzazione del patrimonio comunale, in attesa del completamento delle procedure di valorizzazione messe in campo dall'ente.

#### **Articolo 8 – Promozione della creatività urbana**

1. Il Comune promuove la creatività, le arti, la formazione e la sperimentazione artistica come uno degli strumenti fondamentali per la riqualificazione delle aree urbane o dei singoli beni, per la produzione di valore per il territorio, per la coesione sociale e per lo sviluppo delle capacità.
2. Per il perseguimento di tale finalità il Comune, nel rispetto della normativa vigente in materia di alienazione o valorizzazione del patrimonio comunale, può riservare una quota degli spazi e degli edifici di cui al presente regolamento allo svolgimento di attività volte alla promozione della creatività urbana e in particolare di quella



giovanile, anche nelle more dell'attuazione della programmazione comunale di alienazione e valorizzazione del patrimonio comunale.

3. Il Comune promuove la creatività urbana anche attraverso la valorizzazione temporanea di spazi e immobili di proprietà comunale in attesa di una destinazione d'uso definitiva. I suddetti beni possono essere destinati a usi temporanei valorizzandone la vocazione artistica, evitando in tal modo la creazione di vuoti urbani e luoghi di conflitto sociale.

## CAPO II – DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

### Articolo 9 – Disposizioni generali

1. La collaborazione con i cittadini attivi è prevista quale funzione istituzionale dell'Amministrazione ai sensi dell'articolo 118 ultimo comma della Costituzione. L'organizzazione di tale funzione deve essere tale da garantire la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino, il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico – amministrativo ed il carattere trasversale del suo esercizio.
2. L'Ente può anche dotarsi di uno sportello per i rapporti con i cittadini, anche al fine di facilitare e promuovere le iniziative di cui al presente Regolamento.
3. Al fine di garantire che gli interventi dei cittadini attivi per la cura dei beni comuni avvengano in armonia con l'insieme degli interessi pubblici e privati coinvolti, le proposte di collaborazione devono ricevere il consenso del Comune.
4. La manifestazione dell'assenso del Comune e la formazione dei patti di collaborazione si differenziano a seconda che:
  - a. il patto rientri nell'elenco delle collaborazioni ordinarie di cui all'articolo 10;
  - b. il patto sia stipulato a seguito di una consultazione pubblica di cui all'articolo 11;
  - c. il patto sia stipulato a seguito di una proposta presentata da cittadini attivi ai sensi dell'articolo 12.

### Articolo 10 – Collaborazioni ordinarie

1. Con deliberazione della Giunta Comunale possono essere individuate le collaborazioni ordinarie, preventivamente caratterizzate nella loro tipologia, in ragione della loro presumibile maggior frequenza, della possibilità di predefinire con precisione presupposti, condizioni ed iter istruttorio per la loro attivazione o della necessità di prevedere strumenti facilmente attivabili nelle situazioni di emergenza.
2. La deliberazione individua di volta in volta le categorie di beni comuni urbani che possono essere oggetto di patti di collaborazione, approva le linee di indirizzo per la loro cura, gestione condivisa o rigenerazione e l'eventuale attribuzione di vantaggi economici a favore dei cittadini attivi, individua i Settori competenti alla predisposizione e conclusione dei patti di collaborazione.
3. Il Dirigente del Settore competente, verificati il rispetto del presente Regolamento, la coerenza con la deliberazione della Giunta Comunale e la fattibilità tecnica, procede a dare attuazione al patto di collaborazione.
4. Nel caso di ulteriori istanze di adesione al patto il dirigente verifica la fattibilità e qualora non sussistano le condizioni per procedere, lo comunica al richiedente illustrandone le motivazioni.

## **Articolo 11 – Consultazione pubblica per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione di beni comuni urbani**

1. Qualora si ravvisi l'esigenza di una consultazione pubblica anche al fine di far emergere progettualità ed idee, il Comune, con deliberazione della Giunta Comunale, individua il bene o i beni oggetto della proposta di collaborazione, approva le linee di indirizzo per la loro cura, gestione condivisa o rigenerazione e l'eventuale attribuzione di vantaggi economici a favore dei cittadini attivi, individua il Settore competente alla conclusione del patto di collaborazione. Nel caso in cui il patto preveda la disponibilità di edifici o locali di proprietà della Città, la Giunta Comunale, nel rispetto della normativa di valorizzazione del patrimonio, può intervenire sugli immobili in questione, applicando il presente Regolamento, anche nelle more del completamento della procedura prevista, in attuazione della programmazione comunale di alienazione e valorizzazione del patrimonio comunale, onde evitare il deperimento dovuto al mancato uso dei beni in questione e per consentire una fruizione temporanea degli stessi da parte della collettività.
2. Il Dirigente competente, anche in collaborazione con il Gruppo di lavoro se istituito, con determinazione dirigenziale approva e pubblica un avviso per la presentazione di proposte di collaborazione da parte di cittadini attivi che si propongano unicamente con finalità di liberalità o volontariato e senza alcun fine di lucro o di attività a carattere economico – imprenditoriale. L'avviso specifica i requisiti necessari, i termini e le modalità di presentazione, i criteri di valutazione delle proposte.
3. La valutazione delle proposte pervenute, sulla base dei criteri definiti nell'avviso, viene effettuata dal Settore competente che, ove possibile, può avviare un confronto tra i diversi proponenti finalizzato alla formulazione di una proposta condivisa. L'eventuale graduatoria finale viene approvata con provvedimento del Dirigente del Settore competente che, per la predetta valutazione può avvalersi di un'apposita commissione giudicatrice individuata con provvedimento del dirigente responsabile del procedimento.
4. La successiva attività di progettazione del programma di cura, gestione condivisa o rigenerazione è realizzata dai cittadini attivi secondo le direttive del Settore competente e il Gruppo di lavoro se istituito.
5. Il patto di collaborazione viene stipulato dal Dirigente competente, che ne cura anche la gestione per tutta la sua durata e ne riscontra gli esiti.

## **Articolo 12 – Proposte di collaborazione presentate dai cittadini attivi**

1. I cittadini attivi possono in ogni caso presentare proposte di collaborazione per la cura, la gestione condivisa, la rigenerazione di beni comuni urbani, anche non inseriti nell'elenco delle collaborazioni ordinarie di cui all'articolo 10 nella consultazione pubblica di cui all'articolo 11 o nell'elenco degli immobili e degli spazi pubblici di cui all'articolo 13.
2. I cittadini attivi inviano la proposta di collaborazione all'Ente.
3. Il Dirigente competente, verificati il rispetto del presente Regolamento, della normativa vigente in materia di patrimonio, nonché la fattibilità tecnica, predispone gli atti necessari alla deliberazione della Giunta Comunale.
4. Il Dirigente competente, qualora non sussistano le condizioni per procedere, lo comunica al richiedente illustrandone le motivazioni.

5. La deliberazione della Giunta Comunale, individuato il bene oggetto della proposta di collaborazione, dà atto della coerenza con i tempi previsti nella programmazione comunale in tema di valorizzazione dei beni comunali se l'immobile è inserito in tale elenco, approva le linee di indirizzo per la sua cura, gestione condivisa o rigenerazione e l'eventuale attribuzione di vantaggi economici a favore dei cittadini attivi, individua il Dirigente delegato alla conclusione del patto di collaborazione.
6. Il Dirigente pubblica la proposta di collaborazione e la relativa deliberazione della Giunta Comunale anche al fine di acquisire, da parte di tutti i soggetti interessati, entro i termini indicati, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa, oppure ulteriori contributi o apporti.
7. Se vengono formulate proposte alternative relative allo stesso bene il Dirigente competente, anche in collaborazione con il Gruppo di lavoro, avvia un confronto tra i diversi proponenti finalizzato, se possibile alla formulazione di una proposta condivisa o ricorrere alla consultazione pubblica ai sensi dell'articolo 11.
8. L'attività di progettazione del programma di cura, gestione condivisa o rigenerazione è realizzata in collaborazione tra l'Ufficio competente, e i cittadini attivi.
9. La durata del programma del patto di collaborazione non supera normalmente ***tre anni più tre anni eventualmente rinnovabili per un totale di sei anni***. Periodi più lunghi possono essere pattuiti in relazione al particolare impegno finanziario richiesto per opere di recupero edilizio del bene immobile.

#### **Articolo 13 – Elenco degli immobili e degli spazi pubblici**

1. La Giunta Comunale può individuare, nell'ambito del patrimonio immobiliare del Comune, singoli immobili e gli spazi pubblici in stato di parziale o totale disuso o deperimento che, per ubicazione, caratteristiche strutturali e destinazione funzionale, si prestano ad interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione da realizzarsi mediante patti di collaborazione di cui all'articolo 5. Il provvedimento della Giunta conterrà congrua motivazione che evidenzia la pubblica utilità ed il fine istituzionale che si vuole raggiungere mediante il ricorso alla procedura di cui al presente Regolamento in alternativa alle ordinarie procedure di valorizzazione dei beni.
2. La periodica ricognizione degli immobili e degli spazi pubblici in stato di parziale o totale disuso e delle proposte di cura, gestione condivisa e rigenerazione avanzate dai cittadini è promossa con procedure trasparenti, aperte e partecipate, anche mediante apposito avviso pubblicato sul sito del Comune. La Giunta, previa istruttoria da parte del dirigente competente, approverà l'elenco definitivo dei beni che si prestano ad interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione.

### **CAPO III – CURA, GESTIONE CONDIVISA E RIGENERAZIONE DI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI**

#### **Articolo 14 – Azioni e interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione di immobili e spazi pubblici**

1. Le azioni e gli interventi previsti nei patti di collaborazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione di immobili e spazi pubblici sono quelli previsti dall'articolo 6, comma 2 del presente Regolamento.
2. I cittadini attivi non possono realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva del bene. Le proposte di collaborazione che prefigurano la realizzazione, la manutenzione, il restauro, la riqualificazione di beni

mobili e immobili devono pervenire all'Amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere in maniera esatta e puntuale l'intervento che si intende realizzare.

3. Il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta la realizzazione, la manutenzione, il restauro, la riqualificazione di beni mobili e immobili. Qualora si tratti di quest'ultima tipologia può essere prevista anche l'adesione al patto di società partecipate e controllate dal Comune che abbiano quale oggetto statutario la valorizzazione di immobili pubblici, anche con funzioni di coordinamento tra cittadini attivi ai fini della rigenerazione e gestione condivisa degli stessi.
4. La realizzazione di interventi di manutenzione, restauro, riqualificazione di beni immobili o di spazi aperti (ammissibile esclusivamente da parte dei soggetti di cui al successivo comma) è subordinata all'approvazione preventiva da parte del Comune, al rispetto delle vigenti norme in materia di requisiti e qualità degli operatori economici, di realizzazione esecuzione e collaudo di opere pubbliche, all'ottenimento dei titoli abilitativi richiesti ed all'assolvimento dei vigenti obblighi in materia assicurativa e di sicurezza, la spesa e la cura per l'assolvimento ai predetti obblighi è a carico dei cittadini attivi.
5. La realizzazione dei predetti interventi manutenzione, restauro, riqualificazione di beni immobili o di spazi aperti è ammessa unicamente da parte di soggetti che per struttura, organizzazione, e capacità tecnico – finanziaria diano garanzie idonee di rispetto delle normative vigenti e di assolvimento alla complessità degli obblighi ivi previsti.
6. Gli interventi inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, al fine di garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico del Comune.
7. I patti di collaborazione aventi ad oggetto la gestione condivisa o la rigenerazione di immobili, prevedono l'uso dell'immobile a titolo gratuito e con permanente vincolo di destinazione, puntualmente disciplinato nei patti stessi, a fronte dello svolgimento di attività di pubblico interesse per la collettività, per promuovere lo sviluppo della comunità amministrata e che siano strumentali alla realizzazione delle finalità istituzionali dell'Ente.
8. ***Il Comune può destinare ad interventi di cura e rigenerazione di cui al presente capo gli immobili confiscati alla criminalità organizzata, ad esso assegnati.***

#### **Articolo 15 – Utilizzo spazi sportivi (playground) all'aperto ad accesso libero**

##### 1. Definizione:

- a. Gli spazi sportivi all'aperto ad accesso libero rientrano nella categoria impianti di base con rilevanza sociale correlata principalmente al contesto territoriale. Si considerano spazi sportivi all'aperto ad accesso libero quegli spazi appositamente strutturati compresi in aree pubbliche recintate o non recintate e che possono essere usufruiti liberamente dai cittadini senza il pagamento di una tariffa d'uso (fatto salvo quanto previsto al punto 4).

- b. Gli spazi sportivi considerati possono essere assegnati in gestione ad associazioni o enti operanti nel territorio;

2. Utilizzo:

- a. L'uso degli spazi di cui al punto 1 è limitato al solo svolgimento di attività sportive o di educazione motoria. Eventuali, straordinari e temporanei utilizzi diversi potranno essere concessi dietro verifica di compatibilità.
- b. Tutte gli spazi esistenti dovranno essere utilizzati in modo conforme alla funzione a cui sono destinati. Sono di esclusiva responsabilità degli utilizzatori eventuali danni a persone o cose derivanti da un uso improprio degli spazi e delle strutture esistenti.
- c. L'utilizzo degli spazi per i giochi di squadra deve essere pianificato per garantirne la fruibilità a tutti gli interessati. Pertanto di norma ogni gruppo potrà utilizzare lo spazio per un massimo di **120** minuti, lasciando poi il campo di gioco ad altri gruppi per un tempo equivalente.

3. Accesso:

- a. L'accesso di norma è libero dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 23, fatto salvo diverse e specifiche regolamentazioni che saranno affisse in prossimità degli spazi sportivi. L'uso di uno spazio riservato potrà essere autorizzato dall'Assessorato allo Sport o dal Gestore. In caso di impianti inseriti in Parchi Pubblici l'uso esclusivo per manifestazioni organizzate sarà subordinato alla autorizzazione del Servizio Ambiente.

4. Gestione:

- a. Gli impianti considerati potranno essere affidati in gestione ad associazioni no – profit, sportive o di promozione sociale, regolarmente costituite. Resta inteso che soggetti gestori dovranno garantire l'accesso e l'utilizzo ai cittadini secondo quanto previsto dalle presenti norme.

5. Divieti:

- a. l'utilizzo dell'impianto per finalità diverse dalle sportive. Fatto salvo quanto previsto dal punto 2 lettera a;
- b. l'utilizzo delle strutture sportive con modalità non conformi alla loro specifica destinazione;
- c. l'accesso e la circolazione di veicoli a motore con esclusione dei mezzi per la manutenzione o il soccorso;
- d. imbrattare, deturpare o rimuovere la segnaletica, la recinzione e le altre eventuali strutture dello spazio sportivo;
- e. abbandonare i rifiuti di ogni genere che dovranno essere rimossi e depositati negli appositi contenitori;
- f. provocare danni a strutture e infrastrutture.

6. Sanzioni:

- a. Chi procura danni a strutture o a cose sarà tenuto a reintegrare quanto danneggiato o al pagamento in denaro equivalente;

- b. L'inosservanza alle norme sopraccitate sarà punita con le seguenti sanzioni amministrative: da € 25 a € 150 per violazione del punto 5 (lett. a,b,c,d,e,f.) punto 2 (lett. c.); da € 75 a € 500 per violazione del punto 5 (lett. g.)

7. Vigilanza:

- a. L'azione sanzionatoria e la vigilanza è affidata al Corpo di Polizia Municipale.

8. Responsabilità:

- a. L'Amministrazione Comunale non risponde d'eventuali danni o furti o incidenti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti durante lo svolgimento delle attività sportive direttamente autogestite; fatto salvo eventuali danni a persone o cose determinate da carenze strutturali.

9. Pubblicità:

- a. Le norme di utilizzo qui definite verranno pubblicizzate alla cittadinanza tramite appositi pannelli nelle adiacenze degli spazi sportivi considerati e pubblicate sul sito internet del Comune.

#### **CAPO IV - FORME DI SOSTEGNO**

##### **Articolo 16 – Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale**

1. Il Comune, nei limiti delle risorse disponibili, può fornire in comodato d'uso gratuito i beni strumentali ed i materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività, compresi, per attività di breve durata, i dispositivi di protezione individuale. Tali beni, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.
2. Il patto di collaborazione può prevedere la possibilità per il comodatario di cui al comma precedente di mettere temporaneamente i beni a disposizione di altri cittadini e formazioni sociali al fine di svolgere attività analoghe.
3. Il Comune favorisce il riuso dei beni di cui al precedente comma 2.

##### **Articolo 17 - Formazione e affiancamento di dipendenti comunali**

1. Il Comune può promuovere ed organizzare percorsi formativi, anche per i propri dipendenti, finalizzati a diffondere una cultura della collaborazione tra cittadini e Amministrazione ispirata ai valori e principi generali di cui all'articolo 3.
2. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'affiancamento di dipendenti comunali ai cittadini attivi.

##### **Articolo 18 – Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno**

1. Il Comune può assumere direttamente, in deroga ai precedenti articoli, compatibilmente con quanto previsto dal vigente regolamento per l'attribuzione di benefici economici e nei limiti delle risorse disponibili, oneri per la



realizzazione di azioni e interventi nell'ambito di patti di collaborazione, a condizione che vi siano indubbi e dimostrabili vantaggi per la collettività.

2. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'attribuzione di vantaggi economici a favore dei cittadini attivi, quali, a mero titolo esemplificativo:

- a. l'uso a titolo gratuito di immobili di proprietà comunale;
- b. l'attribuzione all'Amministrazione delle spese relative alle utenze;
- c. l'attribuzione all'Amministrazione delle spese relative alle manutenzioni;
- d. la disponibilità a titolo gratuito di beni strumentali e materiali di consumo necessari alla realizzazione delle attività previste.

3. *Non costituiscono esercizio di attività commerciale, agli effetti dell'esenzione ed agevolazioni previste dal Regolamento Comunale per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone, le raccolte pubbliche di fondi svolte nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'art.5 del presente regolamento, qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:*

- a) si tratti di iniziative occasionali;*
- b) la raccolta avvenga in concomitanza di celebrazione, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;*
- c) i beni ceduti per la raccolta siano di modico valore.*

4. *Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'art.5 del presente Regolamento si considerano intese alla più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste, in materia di imposta municipale secondaria, dall'art.11, comma secondo, lettera f) del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n.23.*

#### **Articolo 19 – Autofinanziamento**

1. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.

#### **Articolo 20 – Forme di riconoscimento per le azioni realizzate**



1. Il patto di collaborazione, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai cittadini attivi nell'interesse generale, può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi.
2. La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai cittadini attivi, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni. Sono escluse forme di sponsorizzazione e di pubblicità commerciale che non siano destinate all'abbattimento degli oneri in capo alle parti.

## CAPO V - COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE

### Articolo 21 – Comunicazione collaborativa

1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento della collaborazione con i cittadini, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura, alla gestione condivisa ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani.
2. Il rapporto di collaborazione mira in particolare a:
  - a. consentire ai cittadini di migliorare le informazioni, arricchendole delle diverse esperienze a disposizione;
  - b. favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
  - c. mappare i soggetti e le esperienze di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, facilitando ai cittadini interessati l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi.

### Articolo 22 – Misurazione e valutazione delle attività di collaborazione

1. I dati relativi alle attività svolte e la valutazione delle risorse impiegate rappresentano un importante strumento di comunicazione con i cittadini. Attraverso la corretta diffusione di tali dati è possibile dare visibilità, garantire trasparenza ed effettuare una valutazione dell'efficacia dei risultati prodotti dall'impegno congiunto di cittadini ed Amministrazione. 
2. Le modalità di diffusione dei dati sono concordate nel patto di collaborazione. 
3. La valutazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia di:
  - a. chiarezza: le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la valutazione è destinata;
  - b. comparabilità: la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;
  - c. periodicità: le rendicontazioni devono essere redatte con cadenza annuale e comunque alla conclusione del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, valutazioni intermedie;
  - d. verificabilità: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di valutazione devono fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull'operato svolto.
4. La valutazione deve contenere informazioni relative a:
  - a. obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
  - b. azioni e servizi resi;
  - c. risultati raggiunti;
  - d. risorse disponibili ed utilizzate.



5. Il Comune si adopera per consentire un'efficace diffusione della valutazione, mettendo gli elaborati a disposizione di tutta la cittadinanza attraverso strumenti quali la pubblicazione sul sito internet, l'organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione dei risultati.

## CAPO VI - RESPONSABILITÀ E VIGILANZA

### Articolo 23 – Prevenzione dei rischi

1. Ai cittadini attivi devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.
2. I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi.
3. Con riferimento agli interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione a cui partecipano operativamente più cittadini attivi, va individuato un supervisore cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto della previsione di cui al precedente comma 2 nonché delle modalità di intervento indicate nel patto di collaborazione. Il patto di collaborazione disciplina le eventuali coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta. L'organizzazione (di qualunque categoria giuridica di appartenenza) che presta la propria attività di collaborazione è da considerare "datore di lavoro" ai fini degli obblighi in materia di sicurezza. A carico di detta organizzazione sono posti gli adempimenti ed obblighi assicurativi Inail.
4. Il Comune può favorire la copertura assicurativa dei cittadini attivi attraverso la stipulazione di convenzioni quadro con operatori del settore assicurativo che prevedano la possibilità di attivare le coperture su richiesta, a condizioni agevolate e con modalità flessibili e personalizzate.

### Articolo 24 – Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità


1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani concordati tra l'Amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità.
2. I cittadini attivi che collaborano con l'Amministrazione alla cura, gestione condivisa e rigenerazione di beni comuni urbani rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.
3. I cittadini attivi che collaborano con l'Amministrazione alla cura, gestione condivisa e rigenerazione di beni comuni urbani assumono, ai sensi dell'articolo 2051 del Codice Civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo.

4. In relazione agli aspetti concernenti la responsabilità, la conclusione di patti di collaborazione ha come presupposto l'affidabilità dei proponenti, correlando in sede di valutazione la tipologia di impegni alla configurazione giuridica ed alle capacità dei proponenti medesimi.

## **CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

### **Articolo 25 – Clausole interpretative**

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra Amministrazione e cittadini, le disposizioni del presente Regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alla cura, alla gestione condivisa ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani, nonché devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevoli al rispetto dei richiesti standard di sicurezza ed al rispetto degli obblighi richiesti dalla vigente normativa.



### **Articolo 26 – Sperimentazione**

1. *Le previsioni del presente Regolamento sono sottoposte a un periodo di sperimentazione della durata di un anno.*
2. *Durante il periodo di sperimentazione il Comune verifica, con il coinvolgimento dei cittadini, l'attuazione del presente Regolamento. Al fine di valutare la necessità di adottare interventi correttivi.*

### **Articolo 27 – Disposizioni transitorie**

1. *Le esperienze di collaborazione già avviate alla data di entrata in vigore del regolamento potranno essere disciplinate dai patti di collaborazione, nel rispetto delle presenti disposizioni.*

**PATTO DI COLLABORAZIONE "SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, GESTIONE CONDIVISA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI DELLA CITTA' DI SCICLI."**

PROT. N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

**TRA**

Il **COMUNE DI SCICLI** di seguito denominato "*Comune*", con sede a Scicli (RG), Via Francesco Mormino Penna 2, Codice Fiscale 00080070881, rappresentato da \_\_\_\_\_, nato/a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, in qualità di Capo del Settore Lavori Pubblici Manutenzione, domiciliata per la funzione nella Casa comunale di Scicli, la quale dichiara di agire in nome e per conto dell'Amministrazione che rappresenta;

**E**

Il **SIG.**.....di seguito denominato "*Contraente*", nato il.....a ..... e residente in ....., in qualità di rappresentante legale della..... sita in .....

**PREMESSO CHE**

- L'Amministrazione Comunale di Scicli, nell'ambito delle politiche di salvaguardia e cura dell'ambiente, in armonia con le previsioni della Costituzione, nella parte in cui promuove le forme di collaborazione tra cittadini e le Amministrazioni, intende procedere all'approvazione di un proprio regolamento riguardante "*la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani della città di scicli*".
- Che tale regolamentazione si applicherà nei casi di collaborazione che potrà essere avviata sia su sollecitazione dell'ente che su iniziativa dei cittadini, che hanno come scopo, senza fini di lucro, la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni in ambito urbano, con esclusione, dalla superiore previsione, dei servizi essenziali garantiti, questi, dall'ente comunale, secondo le leggi ed i regolamenti vigenti.
- Che la collaborazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani della città potrà essere avviata da cittadini singoli, associati, comitati territoriali di prossimità, formazioni sociali anche informali o di natura imprenditoriale.
- Con questa iniziativa tutti potranno portare il proprio contributo al miglioramento dei *beni comuni urbani*, nella consapevolezza che detti beni, di cui al patrimonio comunale, appartengono alla collettività.
- Che l'adozione e la cura dei beni comuni urbani della città sarà normata da una convenzione sottoscritta tra le parti.
- Il contraente avrà la facoltà di pubblicizzare la sua collaborazione con l'Ente per mezzo dell'istallazione di un cartello informativo collocato in sito;
- La partecipazione diretta dei cittadini, alla cura e gestione dei beni comuni urbani della città ha la duplice finalità di recuperare ambiti urbani in stato di abbandono e soprattutto di instaurare una partecipazione attiva della cittadinanza che senta propri porzioni di territorio, in quanto, adottare e gestire un bene comune è un concreto gesto di partecipazione, che permette a cittadini, scuole, imprese e associazioni di partecipare responsabilmente alla gestione dei beni comuni nella forma condivisa.

**VISTO** IL "REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, GESTIONE CONDIVISA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI DELLA CITTA' DI SCICLI";

**VISTA** la nota prot. n° ..... del ..... con la quale il Sig....., nella qualità di ....., chiede di poter stipulare la convenzione "*sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani della città di Scicli.*"

**VERIFICATI** da personale tecnico del Settore LL.PP. (competenza Servizio Patrimonio) lo stato dei luoghi, nonché la documentazione presentata dal Sig....., attestante il programma dettagliato degli interventi che si intendono eseguire per implementare e valorizzare il bene/area/immobile, ubicato in Via/Piazza.....; di mq..... di cui al F°.....p.lla.....

**TUTTO CIÒ PREMESSO, DATO ATTO CHE LE PREMESSE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE PROTOCOLLO SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

**ART. 1**

Con la presente convenzione il Comune procede all'affidamento al Contraente delle attività ..... (specificare se trattasi di "*allestimento, tutela e/o manutenzione*") dell'area/immobile/bene di proprietà comunale sita in Via/Piazza.....Via/Piazza.....; di

mq..... di cui al F°.....p.lla..... del Comune di Scicli, di cui all'allegata planimetria (*Allegato 1*), facente parte integrante della presente convenzione.

Ai fini dell'adozione, per beni comuni urbani di proprietà comunale si intendono:

- a) Immobili
- b) Spazi pubblici
- c) Aree attrezzate;
- d) Aree bauletti stradali, rotatorie e spartitraffico;
- e) Aree di pertinenza plessi scolastici;
- f) Aree centro storico;
- g) Aree pubbliche generiche di proprietà comunale.

#### ART. 2

Il Contraente dovrà provvedere a propria cura e spesa, e senza nulla pretendere dall'Amministrazione, a realizzare tutti i lavori di..... (specificare se trattasi di "*allestimento, tutela e/o manutenzione*") del bene affidato in gestione (opere di arredo, verde, impianti elettrici, idraulici, opere d'arte e tutto quanto rientrante nella manutenzione ordinaria) coerentemente a quanto previsto dalla proposta (*Allegato 2*) redatta dallo stesso contraente, approvata dall'Amministrazione comunale e consistente in:

- a) la manutenzione ordinaria, cioè tutela igienica, pulizia, sfalcio periodico dei prati e relativo conferimento rifiuti e quant'altro necessario rientrante nell'ambito della tutela, cura e manutenzione del bene affidato in gestione;
- b) E' prevista anche la riconversione dell'area e/o immobile, previa specifica progettazione, nel rispetto delle normative vigenti in materia e previa acquisizione di pareri e nulla osta rilasciati dagli uffici competenti alla tutela del bene oggetto della convenzione condivisa.

#### ART. 3

L'approvazione dei progetti e dei programmi di manutenzione è demandata ai settori di competenza, previo avallo del *Servizio Patrimonio* che eserciterà anche le funzioni di verifica in merito alla corretta attuazione della presente convenzione (controllo dei lavori durante la fase di esecuzione e effettuazione sopralluoghi per verificare lo stato di manutenzione del bene concesso in gestione).

#### ART. 4

Al Contraente potrà essere richiesta la disponibilità a collaborare all'esecuzione e realizzazione condivisa di opere da realizzare nell'ambito del medesimo sito, a cura dell'Amministrazione Comunale.

#### ART. 5

Il Contraente dovrà segnalare tempestivamente all'Amministrazione Comunale ogni eventuale esigenza di interventi straordinari (quali, ad esempio: guasti dovuti ad usura o atti vandalici e conseguenti necessità di riparazione di impianti, attrezzature, arredi, etc. presenti nelle aree; abbattimenti di alberi a rischio, etc.).

#### ART. 6

L'area/il bene/l'immobile dovrà essere conservato nelle migliori condizioni di manutenzione e con la massima cura e diligenza. Ogni variazione, innovazione o addizione dovrà essere preliminarmente autorizzata dal Comune.

#### ART. 7

Alla stipula della presente Convenzione, per gli immobili ed edifici, dovrà essere allegata Cauzione a garanzia del bene concesso, costituita con le seguenti modalità, a scelta del richiedente:

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- in contanti, con versamento presso Banca Agricola Popolare di Ragusa **IBAN: IT02V0503684520CC0211182945**. Causale "**cauzione area/bene/immobile**"
- da fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Il valore della cauzione sarà commisurato all'importanza del bene e calcolata come segue:

- aree sportive, ville e piazze (*attrezzati*) € 15,00 al mq;

- beni edifici e immobili

€ 30,00 al mq.

**ART. 7**

E' a carico dell'Amministrazione Comunale la manutenzione straordinaria.

E' a carico del contraente la manutenzione ordinaria.

Saranno comunque dettagliati nello specifico, alla sottoscrizione della presente convenzione, gli oneri a carico del contraente che faranno parte integrante della presente convenzione.

**ART. 8**

L'Amministrazione comunale, per qualsiasi propria necessità, in qualsiasi momento e senza darne comunicazione preventiva, può utilizzare, in toto o in parte, l'area/il bene/l'immobile oggetto della convenzione anche modificandone sostanzialmente le caratteristiche in opere ed impianti.

**ART. 9**

E' vietato al Contraente sub-affidare a terzi le attività oggetto della presente convenzione.

Il Contraente s'impegna altresì a non alterare le caratteristiche del bene affidato in gestione, non impedendone in alcun modo la fruibilità, che deve conservare l'originaria destinazione, accessibile a chiunque, nei limiti e con le modalità stabiliti in materia dall'Amministrazione comunale.

È vietata qualsiasi attività a scopo di lucro per tutti gli interventi ammessi dalla presente convenzione.

**ART. 10**

E' consentito al Contraente l'applicazione *in situ* di un pannello rappresentante l'attività svolta dal Contraente, di dimensioni non superiori a cm 50 x 50, preventivamente approvato dall'Amministrazione Comunale.

L'applicazione di tale pannello non comporta pagamento d'oneri in base al regolamento comunale sulla disciplina della pubblicità e delle affissioni.

**ART. 11**

Il Contraente dovrà consentire l'effettuazione di interventi di sistemazione o manutenzione di impianti, ricadenti sull'area/bene/immobile oggetto della convenzione, a cura del Comune o di altri Enti interessati a lavori di carattere pubblico.

**ART. 12**

La presente convenzione ha durata di **mesi 12 (dodici)** a far data dalla stipula della stessa. Prima della scadenza della convenzione, il contraente potrà richiederne il rinnovo annuale mediante presentazione di apposita istanza presso il competente *Servizio Patrimonio*. Tale Servizio provvederà ad autorizzare il rinnovo, previa effettuazione delle opportune verifiche circa la sussistenza delle condizioni per l'eventuale rinnovo della convenzione.

Nel caso in cui il Contraente risultasse inadempiente, l'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, potrà sospendere o dichiarare unilateralmente risolta la presente convenzione, fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento dei danni eventualmente subiti e ad incamerarne la cauzione.

Qualora il Contraente intenda recedere dalla convenzione in oggetto, deve darne preavviso per iscritto con almeno trenta giorni d'anticipo dalla data in cui intende interrompere le attività di cui alla presente convenzione.

**ART. 13**

Per quanto non regolamentato da presente atto, si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con detto disciplinare.

**Per il Contraente**

(Nome Ditta)

\_\_\_\_\_  
(Nome Cognome)

*timbro e firma*

**Per il Comune di Scicli**

Il Capo del Settore (*Competenza servizio patrimonio*)

\_\_\_\_\_  
( )

*timbro e firma*

Al Signor Sindaco  
del Comune di Scicli  
Via F. M. Penna n. 2  
97018 Scicli

**RICHIESTA PER LA STIPULA DEL PATTO DI COLLABORAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DEL  
REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI ED AMMINISTRAZIONE PER LA  
CURA, LA GESTIONE E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI.**

Il sottoscritto ..... nato a ....., il ....., residente a  
..... in via .....

- ♦ in proprio
- ♦ in qualità di .....

(legale rappresentante, presidente, amministratore etc.)

della.....

(società, associazione, ente, condominio, etc.)

**CHIEDE**

la stipula del patto di collaborazione di cui all'art.5 del Regolamento "sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la gestione e la rigenerazione dei beni comuni urbani della città di Scicli.", di proprietà comunale.

- immobile
- area attrezzata/sportiva

ubicata nel territorio di Scicli nella Via/Piazza .....(f. p.la)..... di estensione di mq..... per il periodo dal..... al..... al fine di attuare:

- ♦ il programma di manutenzione;
- ♦ il programma di riqualificazione e manutenzione;

come da relazione allegata alla presente istanza.

All'uopo dichiara fin d'ora di accettare e rispettare le disposizioni dei regolamenti comunali vigenti.

- ♦ Chiede di essere autorizzato all'apposizione di n.....cartelli indicanti il soggetto affidatario.

(numero massimo 1 cartello ogni 500 mq di area affidata, delle dimensioni massime di cm 50 x cm 50).

Allegati:

1. solo per le imprese, copia o dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura;
2. dichiarazione sostitutiva di certificazione requisiti;
3. relazione dettagliata del programma di manutenzione che si intende implementare;
4. rilievo grafico e fotografico dell'area di cui si chiede l'affidamento.

Scicli, .....

Firma del proponente

.....

## Dichiarazione sostitutiva di certificazione

(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

Il sottoscritt (nome e cognome) \_\_\_\_\_

nat a \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

residente a \_\_\_\_\_

via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

recapito telefonico \_\_\_\_\_

indirizzo E-mail \_\_\_\_\_

**consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000), sotto la propria responsabilità**

### DICHIARA

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lvo 06/09/2011, n. 159.

**Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.**

\_\_\_\_\_ data

\_\_\_\_\_ firma leggibile del dichiarante(\*)

**N.B.:** la presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino **sarà denunciato all'autorità giudiziaria.**

(\*) Ove il richiedente è una società l'autocertificazione dovrà essere prodotta dal rappresentante legale e da tutti gli amministratori.

Allegato 2

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA  
DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA**

(resa ai sensi dell'art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa n. 445/2000)

Il/La sottoscritt \_\_\_\_\_ nat\_ a \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_  
nella sua qualità di \_\_\_\_\_ della Impresa  
\_\_\_\_\_

*Handwritten signature and initials*

**DICHIARA**

che l'Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_  
con il numero Repertorio Economico Amministrativo \_\_\_\_\_  
Denominazione: \_\_\_\_\_  
Forma giuridica: \_\_\_\_\_  
Sede: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Codice Fiscale: \_\_\_\_\_  
Data di costituzione: \_\_\_\_\_

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
Numero componenti in carica: \_\_\_\_\_

COLLEGIO SINDACALE  
Numero sindaci effettivi: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



Allegato 2

Numero sindaci supplenti





**SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI/PROPRIETARI:**



**SEDI SECONDARIE E UNITA' LOCALI**

Dichiara, altresì, che l'impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.

, li

**IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE**

---

**Dichiarazione sostitutiva di certificazione**  
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

\_\_I\_\_ sottoscritt\_ (nome e cognome) \_\_\_\_\_  
nat\_ a \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente  
a \_\_\_\_\_ via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_  
della società \_\_\_\_\_

**consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità**

**DICHIARA**

ai sensi del D.Lgs 159/2011 di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età:

\_\_\_\_\_ C. F. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

**Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.**

\_\_\_\_\_ data

\_\_\_\_\_ firma leggibile del dichiarante(\*)

**N.B.:** la presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.

L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000).

In caso di dichiarazione falsa il cittadino **sarà denunciato all'autorità giudiziaria.**

(\*) Ove il richiedente è una società, l'autocertificazione dovrà essere prodotta dal rappresentante legale e da tutti gli amministratori.

Allegato 4

**MODULO TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI  
AI SENSI DELLA LEGGE 136/2010**

**Al Comune di Scicli  
Via F. Mormino Penna n. 2  
97018 SCICLI-RG**

Il/La Sottoscritto/a \_\_\_\_\_ Nato/a il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Residente in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_  
codice fiscale \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_  
dell'Operatore Economico \_\_\_\_\_  
con sede in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_  
Tel. \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_  
con Codice Fiscale/Partita IVA N. \_\_\_\_\_

in relazione alla fornitura di beni/servizi, **consapevole che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000,**

**DICHIARA**

- che ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 13 Agosto 2010, n. 136, è dedicato il seguente conto corrente bancario/postale:

Numero conto corrente: \_\_\_\_\_  
Istituto di Credito: \_\_\_\_\_  
Agenzia: \_\_\_\_\_  
IBAN: \_\_\_\_\_

- che i soggetti delegati ad operare sul conto corrente sopra menzionato sono i seguenti:

- Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_ Nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Codice Fiscale \_\_\_\_\_ Residente in \_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_
- Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_ Nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Codice Fiscale \_\_\_\_\_ Residente in \_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_

- che ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136 del 13/08/2010 il sottoscritto si assume l'obbligo di rispettare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari pena nullità assoluta del contratto.

Letto, confermato e sottoscritto il giorno \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Il Sottoscrittore<sup>1</sup>  
(timbro e firma)

<sup>1</sup> Allegare copia del documento d'identità (in corso di validità) del/i sottoscrittore/i, ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 28/12/2000 n°445.

**PROTOCOLLO DI LEGALITA'**

AL COMUNE DI SCICLI  
VIA F.M. PENNA, 2 SCICLI RG  
[protocollo@pec.comune.scicli.rg.it](mailto:protocollo@pec.comune.scicli.rg.it)

**MODELLO DI DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA' E DELLA CIRCOLARE N. 593 DEL 31 GENNAIO 2006 DELL' ASSESSORE REGIONALE PER I LAVORI PUBBLICI**

**Oggetto:** dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità "Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa" stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione siciliana, il Ministero dell'interno, le Prefetture dell'Isola, l'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l'INPS e l'INAIL (circolare Assessore regionale LL.PP. n. 593 del 31/01/2006).

**AFFIDAMENTO LAVORI** "\_\_\_\_\_".

Con la presente dichiarazione, il sottoscritto/a \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ nella qualità di \_\_\_\_\_ della ditta \_\_\_\_\_

iscritta nel registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio \_\_\_\_\_, partecipante alla procedura sopra indicata, si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione:

- a comunicare, tramite il RUP, quale titolare dell'ufficio di direzione lavori, alla stazione appaltante e all'Osservatorio regionale lavori pubblici, lo stato di avanzamento dei lavori, l'oggetto, l'importo e la titolarità dei contratti di subappalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare;
- a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
- a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc.);
- a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc. ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

**DICHIARA ESPRESSAMENTE ED IN MODO SOLENNE**

- di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti<sup>1</sup> e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara.
- che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara – in forma singola od associata – ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati;
- che l'offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e si impegna a conformare il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza;
- che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
- di obbligarsi a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc.);
- di obbligarsi ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc. ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

Dichiara, altresì, espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicché, qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l'impresa verrà esclusa.

li \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

*Firma per esteso del dichiarante*

**Si allega fotocopia del documento riconoscimento**

In caso di A.T.I. Consorzi o Aggregazioni di rete aderenti al contratto di rete, la presente autodichiarazione dovrà essere prodotta da ogni singola impresa.

**NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA RICHIESTA**

La dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal Rappresentante Legale allegando ai sensi dell'art.38 del sopra citato D.P.R. 445/2000, copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, dell/i sottoscrittore/i o dal Procuratore allegando ai sensi dell'art.38 del sopra citato D.P.R. 445/2000, copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, dell/i sottoscrittore/i ed copia dell'Atto di conferimento della procura.

<sup>1</sup> La presente dichiarazione è assorbita in presenza di dichiarazioni ad essa alternative individuate nel disciplinare di gara ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. m), D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.

## Dichiarazione sostitutiva di certificazione (D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

l' sottoscritt (nome e cognome) \_\_\_\_\_

nat a \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

residente a \_\_\_\_\_

via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

recapito telefonico \_\_\_\_\_

indirizzo E-mail \_\_\_\_\_

**consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000), sotto la propria responsabilità**

### D I C H I A R A

di essere edotto degli obblighi derivanti dal **codice di comportamento** adottato dalla stazione appaltante approvato con Delibera di Giunta n.10 del 31 gennaio 2014 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto. Il presente codice è visionabile sul sito internet [http://www.comune.scicli.rg.it/Atti Pubblici – Documentazione trasparente](http://www.comune.scicli.rg.it/Atti_Pubblici_Documentazione_trasparente).

**Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.**

\_\_\_\_\_ data

\_\_\_\_\_ firma leggibile del dichiarante(\*)

**N.B.:** la presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all'autorità giudiziaria.

(\*) Ove il richiedente è una società l'autocertificazione dovrà essere prodotta dal rappresentante legale e da tutti gli amministratori.

## Dichiarazione sostitutiva di certificazione (D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

Il sottoscritt (nome e cognome) \_\_\_\_\_  
nat a \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_  
via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
recapito telefonico \_\_\_\_\_  
indirizzo E-mail \_\_\_\_\_

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000), sotto la propria responsabilità

### DICHIARA

di essere edotto degli obblighi derivanti dalle **regole comportamentali interne** adottato dalla stazione appaltante e approvato con Delibera di Giunta n.2 del 13 gennaio 2017, visionabile sul sito internet <http://www.comune.scicli.rg.it/Atti Pubblici>;

### DICHIARA

che il personale impiegato, utilizzato nei lavori in affidamento, oggetto della presente, rispettano i principi di moralità di cui all'art. 80 del d.lgs n. 50/2016.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

\_\_\_\_\_ data

\_\_\_\_\_ firma leggibile del dichiarante(\*)

**N.B.:** la presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all'autorità giudiziaria.

(\*) Ove il richiedente è una società l'autocertificazione dovrà essere prodotta dal rappresentante legale e da tutti gli amministratori.





# COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa  
**LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI**  
VIA F.M. PENNA 2 97015 SCICLI RG  
[lavori\\_pubblici@comune.scicli.rg.it](mailto:lavori_pubblici@comune.scicli.rg.it) - [protocollo@pec.comune.scicli.rg.it](mailto:protocollo@pec.comune.scicli.rg.it)



**OGGETTO:** \_\_\_\_\_

CIG \_\_\_\_\_

## DICHIARAZIONI AI SENSI DELL'ART. 80 DEL D.LGS N. 50/2016

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_,  
C.F. \_\_\_\_\_, nella qualità di \_\_\_\_\_ dell'impresa  
\_\_\_\_\_, P. I.V.A. \_\_\_\_\_,  
con sede legale in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_, n° \_\_\_\_\_ tel.  
\_\_\_\_\_, e-mail \_\_\_\_\_ pec \_\_\_\_\_,  
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 N° 445,

### DICHIARA

*(ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. N° 445/2000)*

**Di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall'Art. 80 del Codice D. L.vo n.50/2016 e, in particolare:**

1. Ai sensi dell'art. 80, comma 1, l'inesistenza di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per uno dei seguenti reati:
  - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del Codice Penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'art. 260 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione ad un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio (art. 80, comma 1, lettera a);
  - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice Penale nonché all'art. 2635 del Codice Civile (art. 80, comma 1, lettera b);
  - c) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (art. 80, comma 1, lettera c);
  - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (art. 80, comma 1, lettera d);
  - e) delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del Codice Penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni (art. 80, comma 1, lettera e);

- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 24 (art. 80, comma 1, lettera f);
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (art. 80, comma 1, lettera g);

Ovvero, di aver riportato le seguenti condanne:

- 
2. Ai sensi dell'art. 80, comma 2, che a proprio carico non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto;
3. ai sensi dell'art. 80, comma 4, di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali;
4. ai sensi dell'art. 80, comma 5:
- 1) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3 del *Codice*;
  - 2) di non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110 del *Codice*;
  - 3) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità, quali:
    - significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;
    - il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
  - 4) di non determinare, con la propria partecipazione, una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2, del *Codice*;
  - 5) di non aver creato una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'art. 67 del *Codice*;
  - 6) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (*Responsabilità amministrativa delle società e degli Enti*) o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (*materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*);
  - 7) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

8) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 (*prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale*);

9) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68;

l) che nei propri non sussiste richiesta di rinvio a giudizio per omessa denuncia all'Autorità Giudiziaria per essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del Codice Penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del Decreto-Legge 13 Maggio 1991 n° 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 Luglio 1991 n° 203;

ovvero

- di non essere incorso, in qualità di vittima di uno dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nell'omessa denuncia dei fatti all'Autorità Giudiziaria per i quali, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, è stata formulata richiesta di rinvio a giudizio;

ovvero

- di essere incorso, in qualità di vittima in uno dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nell'omessa denuncia dei fatti all'Autorità Giudiziaria, sussistendo i casi previsti dall'art. 4, comma 1, della legge n. 689/1981 (cause di esclusione della responsabilità);

m) di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;

ovvero:

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'Art. 2359 del Codice Civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;

ovvero:

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'Art. 2359 del Codice Civile e di aver formulato l'offerta autonomamente.

\_\_\_\_\_  
Luogo e Data

\_\_\_\_\_  
Firma

**Nota 1:** Il concorrente deve indicare tutte le sentenze di condanna definitive, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale emessi nei propri confronti e con riguardo ai soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80 del *Codice*.

(L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima).

Si precisa che ai sensi dell'art. 80, comma 3, che le sentenze e i decreti di cui all'art. 80, comma 1, del *Codice* non devono essere stati emessi nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

L'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di invio dell'invito, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

**Le dichiarazioni di cui al comma 1 dell'art. 80, pertanto, devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti sopra indicati oppure dal rappresentante legale del concorrente con indicazione nominativa dei soggetti cui i requisiti si riferiscono.**

**Nota 2:** Resta fermo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis e 92, commi 2 e 3, del citato D.Lgs. n. 159/2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni ed alle informazioni antimafia).

**Nota 3:** Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.

Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'art. 8 del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il comma 3 dell'art. 80 non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.